

Tribunale di Treviso  
Seconda Sezione Civile

n. 39/2021 R.G.

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice designato,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato, ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012, da Salvatore Di Madero,

visti i chiarimenti resi in data 14.12.2021,

ritenuta la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente in Asolo; ritenuto che l'istante sia in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* atteso che:

- per un verso, il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento né ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 (sicché non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 3/2012);

- per un altro verso, la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 3/2012 nonché dalla documentazione prescritta dall'art. 14 *ter*, comma 3, legge n. 3/2012, ossia

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);
  - ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqies* comma 1);
  - precisato che la liquidazione comprenderà anche gli incentivi GSE meglio descritti in ricorso;
  - che in definitiva debba dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione;
  - ritenuto che debba procedersi alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista già incaricato dall'OCC;
  - ritenuto che il limite ex art. 14 *ter*, comma 6 lett. b), legge n. 3/2012 debba essere quantificato in euro 1.288,00 (come richiesto dall'istante);
  - rimarcato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., donde la facoltà del liquidatore di subentrare, ove ritenuto opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente;

nomina liquidatore il dott. Andrea Da Ponte, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la

trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;  
ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia la ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;  
esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di euro 1.288,00 mensili al netto delle eventuali imposte, esclusa altresì l'eventuale tredicesima mensilità negli stessi limiti.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si rappresenta che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e che pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso 16 dicembre 2021

Il Giudice  
Clarice Di Tullio